



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 49 del 19/12/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

ZANGA GIANMARIO	Assente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
QUASSI SIMONE	Presente
GELPI SARA	Presente
MAFFEIS PAOLO	Presente
SONZOGNI GIORGIA	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assente
BARCELLA ROMANO	Presente
MOROSINI ENRICO	Presente
NESPOLI MARCO	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
BARCELLA GIOVANNI BATTISTA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il Segretario Generale SAIA LEANDRA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOLOGNI FABRIZIO, nella sua qualità di Vice Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. **5** all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative ed attività di interesse generale non aventi finalità di lucro e per le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile;

VISTE le finalità, i principi e le funzioni comunali del vigente Statuto comunale (*Adottato dal Consiglio Comunale nella Seduta del 14 Febbraio 1992 con Deliberazione N.8*) e richiamato in particolar modo l'articolo 2 che sancisce al comma 2: "2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione."

VISTI inoltre:

- l'art. 2 del citato Statuto che, al comma 3, recita "Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato; d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

- l'art. 55 dello Statuto Comunale – Partecipazione - che definisce: "Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

- l'art. 58 dello Statuto Comunale – Principi generali - "1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. 2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale."

- l'art. 60 dello Statuto Comunale – Organismi di partecipazione "1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini."

- l'art. 61 dello Statuto Comunale – Incentivazione "1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo."

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale sancisce, al comma 1, che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi",

prescrivendo poi, al comma 2, che “L’effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione dei benefici”;

ATTESO che la normativa di carattere generale nell’ambito dei sostegni a terzi ha subito una profonda trasformazione, che è scaturita definitivamente nell’approvazione del “Codice del Terzo Settore” (D. Lgs. n. 117/2017), al quale occorre pertanto adeguarsi anche nella regolamentazione locale;

DATO ATTO che il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” adottato con D.C. n. 2 del 29/11/2001 risulta datato;

RITENUTO pertanto necessario approvare un nuovo regolamento che contenga norme finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e benefici economici, garantendo l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché l’osservanza dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii:

VISTO lo schema del nuovo Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A);

DATO ATTO che in data 15/12/2022 si è riunita la Commissione Consiliare e che la stessa si è espressa positivamente in merito;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce e in particolare la proposta presentata dai consiglieri Marco Nespoli e Enrico Morosini sull’art. 4 che suggeriscono la seguente modifica:

Articolo 4:

- **il comma 5 rimane tale e quale**

- **il comma 6 viene depennata la frase "la possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontà di estinzione" e viene modificato così "salvo che vi sia stata l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto realizzata anche attraverso l'erogazione del contributo comunale da utilizzarsi per abbattere parzialmente o totalmente il debito stesso" e viene integrato al comma 5.**

- **Il comma 7 diventa comma 6**

VIENE posto quindi in votazione il regolamento integrato dalle modifiche proposte da Enrico Morosini e da Marco Nespoli;

ESPERITA la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati e Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni”, integrato dalle modifiche proposte dai consiglieri Enrico Morosini e Marco Nespoli, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

Di abrogare il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” adottato con D.C. n. 2 del 29/11/2001.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

5. ODG APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Se vuole l'assessore, dire due parole, Paola.

Assessore Paola Maddalena Morotti

Niente, è il regolamento che abbiamo visto in commissione. L'abbiamo rivisto, visto che il precedente era del 2001. Non so se avete qualche domanda da fare, qualche richiesta ancora. L'abbiamo fisso in commissione, l'abbiamo accorpato all'iscrizione dell'albo comunale, come dicevamo, che erano due regolamenti divisi. Li abbiamo unificati con l'iscrizione all'albo di una volta sola, anziché tutti gli anni ripetere l'iscrizione, se non che ci siano dei cambiamenti di ragione sociale piuttosto che ... Marco.

Consigliere comunale Marco Nespoli

Allora, visto anche quanto emerso in commissione anche con, diciamo, l'intervento dell'avvocato Rota, secondo noi bisognerebbe proporre un piccolo emendamento perché l'articolo 5 e l'articolo 7 che sono fra loro coerenti ... Chiaramente, allora, cioè il comma 5 e il comma 7 dell'articolo 4 quindi il comma 5 dice che le associazioni, gli enti in situazioni di debito rispetto al comune sono escluse chiaramente da un eventuale ... esatto, da un eventuale contribuzione. E l'articolo 7 che dice e aggiunge addirittura che in caso ... il comma 7 aggiunge anche in caso di una riscossione coattiva comunque l'associazione viene esclusa da un eventuale contribuzione, invece il punto 6 ci sembra in contraddizione. Cioè il Comune eventualmente potrebbe, ad una associazione in situazioni di debito nei confronti del Comune, concedere un contributo per la soluzione del debito stesso. Cioè o si tiene il 5 o si tiene il 6 oppure si accorpano, cosa che potrebbe anche starci, ma specificando meglio. Proprio perché trattandosi di un regolamento bisognerebbe cercare di eliminare il più possibile qualsiasi forma di discrezionalità nella decisione, insomma, dell'erogazione di questi contributi.

Quindi secondo noi si potrebbe per esempio mantenere il punto 5 ma aggiungere che ... , o meglio cambiare il punto 5 e il punto 6 in un unico punto e scrivere, ad esempio ...poi magari la forma la deciderà chi è più esperto di insomma di forme di regolamenti, ma si potrebbe scrivere che in realtà anche le associazioni, in una situazione di debito, potrebbero fare domanda al comune e il comune valuterà se erogare il contributo però bisognerà specificare che i criteri sono gli stessi di sopra, insomma, perché così non essendo specificato che si valuteranno comunque i criteri quelli dell'articolo 4, no ? Quindi il fatto appunto di ... è scritto qua da qualche parte. ...Valorizzazione di tradizioni ... che l'associazione si occupi di valorizzare le tradizioni locali piuttosto che cultura civile, storica, sportiva piuttosto che il grado di coinvolgimento sociale delle varie proposte eccetera... questi criteri generali dovrebbero essere, cioè di questi criteri generali bisognerebbe tenere conto anche nel caso in cui l'associazione è in una situazione di debito. Però secondo noi dovrebbe essere specificato in maniera maggiore, in modo da togliere qualsiasi dubbio. Tutto qui.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Allora, secondo me stiamo dicendo le stesse cose, probabilmente in modo diverso. Allora io evidenzio che all'articolo 1, quindi all'inizio del regolamento, viene detto a chi va dati i contributi, no?

Se voi leggete, all'inizio, dice che le associazioni viene dato il contributo "le associazioni per la realizzazione nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo di interessi generali e senza fini di lucro". Questo è il capitolo, diciamo, farò che dà l'indicazione all'amministrazione di dare i contributi a chi è perché, ok?

Secondo me questo principio poi viene traslato su capitolo 5 e 6, cioè dove si dice ... prima si dice se c'è un debito, chiaramente, alt un momento ci fermiamo perché un'associazione ha un debito, dobbiamo capire perché. Però se l'associazione che ha un debito, poniamo, non ha pagato una

struttura, non ha pagato uno strumento utilizzato dal Comune, però questa associazione è dentro questa indicazione iniziale allora non possiamo tagliarla fuori perché se ci fermassimo qui diremmo "hai il debito, tu sei morta".

No, ti diciamo "siccome entri in questi principi generali iniziali, se noi ti diamo un contributo - non so faccio un'ipotesi - €1000, 200 li usi per pagare il tuo debito". Cioè sempre, diciamo, nell'idea di dire "è un'associazione che rispetta i principi generali, facciamo in modo che tu non sia esclusa dalla collaborazione, dal tuo servizio alla comunità e in accordo con l'amministrazione, continuiamo a darti il contributo a patto che tu parte dal contributo lo utilizzi per saldare il tuo debito". E questo è quanto dice il 5.

Il 6 chiaramente se invece la, diciamo, si va in contenzioso, cioè l'associazione non ragiona e obbliga il Comune a un contenzioso quindi a un'ingiunzione di pagamento, allora chiaramente la situazione è diversa. Cioè non c'è più la collaborazione con l'amministrazione, ci sono delle condizioni evidentemente critiche e ti diciamo "aspetta che il contributo ... cioè mi sembra ... Voglio dire, il sesto forse è esagerato nel dire ... ma il 5 mi sembra sensato perché dice ... Sì, ecco, scusa può darsi che sbagli numeri. Il 6 e il 7, scusa. Cioè però io dico se un'associazione anche ha un debito ma l'ha fatto facendo il suo servizio alla comunità, mi sembra giusto dire: certo, dobbiamo prendere atto che c'è un debito verso l'amministrazione ma prendiamo anche atto che l'hai fatto svolgendo il servizio che - ripeto - c'è discrezionalità fino a un certo punto perché deve essere un'associazione che entra nei parametri iniziali. Che poi sono i parametri che decidono se dare o meno un contributo all'associazione quindi sono gli stessi parametri. È questo che spiegavo anche a Roberta, a me sembra che fare modifiche dove ribadiamo la stessa cosa, Marco, mi sembra di doverlo rinviare e perdere tempo. Questo è il mio parere. Giovanni.

Consigliere comunale Giovanni Battista Barcella

Abbiamo affrontato quell'argomento qua in commissione però secondo me, ho visto che all'inizio ha parlato di un emendamento, io direi lasciamoglielo proporre quindi lo detta al segretario e poi comunque sia lo votiamo al consiglio visto che comunque sia sono mere interpretazioni. Io la volta scorsa ho detto che secondo me cioè si capiva e si dava anche l'opportunità, comunque sia, all'amministrazione di decidere e quindi andava bene così. Però visto che ci sono ancora delle varie interpretazioni, secondo me, presentandolo ufficialmente e votandolo, seguiamo l'iter diciamo migliore.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Allora chiaramente è nella piena legittimità proporre l'emendamento però dico una cosa mia personale. Siccome devo dire, non per diciamo lisciare il pelo a nessuno, che siamo, l'ho sempre detto anche in altre occasioni, di fronte ad una opposizione, una minoranza molto positiva, molto collaborativa, sempre seria e sempre diciamo mai facendolo in modo fazioso, allora, se su queste cose troviamo un accordo e ci si può non contare con un emendamento io lo preferisco. Però avete tutti i diritti chiaramente di decidere cosa fare.

Consigliere Epis Francesco

Posso un intervento? Io non ero presente in commissione, mi scuso, avevo un impegno di lavoro. Mi aveva solo fatto due appunti Conteduca che magari, non so, li avrete valutati o che, ma non ho visto se erano stati inseriti. Uno era l'articolo 20 dove si diceva che le associazioni sono tenute a presentare al Comune domanda di revisione all'albo di variazione tramite solo in caso di variazione solo l'atto costitutivo del legale e c'era lo statuto ... Ok, quindi aggiunto statuto, bravi. E l'altro appunto all'articolo 18 se era stato tolto per riferimento l'articolo 5 che era sbagliato. Bon, io sono favorevole senza presentare emendamenti.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Grazie.

Consigliere Epis Francesco

Ecco, c'è sempre il problema che è, giustamente, facendo la commissione quando mi ero lamentato con la dottoressa Saia. Facendo la commissione il giovedì sera e allegandolo il venerdì mattina è difficile a volte riuscire a integrare le modifiche della commissione. Quindi a volte capita ... questa volta Taschini era qui alle 7 e le ha integrate, prima di mandare le email ...

L'articolo 5 dopo. Sì vabbè, fai in fretta, cancella il dopo. Al punto 4 c'è ancora il rimando all'articolo 5, devi cancellare il punto 4.

Voci fuori microfono sovrapposte

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Enrico.

Consigliere comunale Enrico Morosini

La premessa di Mogni è assolutamente corretta e la sottoscriviamo nel senso che all'interno delle motivazioni per cui si possono dare i contributi, rimane salva anche all'interno dell'articolo 4. Quindi quello non cambia, quindi forse giustamente non è il caso di ritornare a ridire ciò che è già scritto in premessa. Cioè si intende che le associazioni possono partecipare solo se rispettano l'articolo 1 quindi probabilmente sarebbe un po' ridondante, quindi va benissimo. Ci resta il dubbio che secondo noi il 5 e il 6 sembrano appunto il 5 è perentorio, cioè non puoi accedere, poi il 6 però sai decidiamo. Si potrebbero accorpate semplicemente con una formula che dice così: "non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fatto salvo che rimane la possibilità di accesso che è l'articolo 6". Cioè non so come dire quindi io Comune, seguendo il principio che spiegavi bene tu prima, se rientri in quelle riconosciute valide, hai avuto un problema, che ne so io che è successo, dici io non posso darti i soldi a meno che tu il mio contributo lo usi prima per risanare il debito e poi per ... non so se ... Eh però l'articolo 5 sembra essere perentorio, era solo per questo la sottolineatura. Non so se è chiaro. Sì scusate, i due commi, comma 5 e comma 6 ...

Voci fuori microfono

Consigliere comunale Enrico Morosini

Sì perché dice ... Quindi tu dici "io non posso dartelo ma se tu usi il mio contributo per sanare il debito allora rientri nelle associazioni". Altrimenti sembrano separati, cioè sembra che uno dice "beh tu mi stai simpatico, tu no. Decido io a chi dare il contributo". Invece qualunque sia, siccome accede alla categoria già decisa all'inizio nell'articolo 1, chiunque ha diritto ad accedere non sarò io volontariamente a decidere ma ti dico "io il contributo te lo do fatto salvo che tu mi ridai, cioè tu saldi il debito". Questa è un po' la ... Il dubbio che ci è rimasto, ecco. Grazie.

Consigliere Epis Francesco

Ma invece di saldare, non si può dare il contributo depennando il debito verso il Comune? Che forse è meglio ?

Voci fuori microfono

Consigliere Epis Francesco

Almeno il comune tira fuori meno soldi. Perché se gli do il contributo e questo non mi pagasse il debito, questo resta fuori di due debiti. Invece ti depenno. Veda lei, ne ripariamo domani mattina.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Allora. Possiamo eventualmente modificare leggermente il testo ma mi pare che il contenuto sia condiviso, dai, quindi ...

Consigliere Morosini Enrico

Sì, formuliamo quella. Cioè l'idea è che vogliamo salvare tutte le associazioni che hanno diritto e possono partecipare. Se hanno un debito lo devono saldare e possono utilizzare anche il contributo successivo per saldare il debito. Perché altrimenti sembra che tu dici "no, tu non puoi perché non hai pagato". Tutto lì.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Secondo me non metterei neanche l'automatismo che comunque saldando il debito loro possono aver il contributo perché se hanno fatto un debito perché sono andati in ferie all'Isola d'Elba, chiaramente, noi non ... no, ho capito, però attenzione. Cioè può essere un'associazione che

risponde, diciamo, hai requisiti, però se poi in quel caso li ha utilizzato male i soldi, non so, è una preoccupazione magari eccessiva.

Voci fuori microfono

Consigliere Nespoli Marco

Per chiudere, secondo noi, la forma dovrebbe essere non "le associazioni in stato di debito non possono accedere però il comune potrebbe - giustamente valutando i criteri, è ovvio - decidere di erogare un contributo che potrebbe essere usato intero o parzialmente per risolvere il debito stesso". Secondo noi la forma dovrebbe essere che "le associazioni possono, anche in fatto di debito, fare la richiesta" quindi rendere la cosa un po' più egualitaria. Poi è ovvio che il comune dovrà valutare perché, come detto, se i soldi sono ... cioè se il debito si è creato per motivi... È ovvio che non avrebbe senso concedere il contributo. È una questione di forma che secondo noi è importante, poi significato è quello.

Segretario comunale

Allora, ricapitoliamo. **Articolo 4 comma 5, il comma 5 rimane tale e quale. Poi al comma 6 viene depennata "la possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontà di estinzione" invece viene modificato così "salvo che vi sia stata l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto realizzata anche attraverso l'erogazione del contributo comunale da utilizzarsi per abbattere parzialmente o totalmente il debito stesso"**. Quindi se ci siamo ... Ok, è chiaro ? **Il comma 7 diventa comma 6**, ok ? Di conseguenza, ok ? Va bene.

Consigliere Enrico Morosini

Sempre Morosini. Adesso però confesso a Dio onnipotente, voi fratelli e sorelle, che mi rimane un dubbio. "Enti e associazioni e altri organismi" ma qui si fa riferimento alla legge nuova del terzo settore ? C'è qualcosa, assessore ... Sai che adesso c'è la nuova ...

Voci fuori microfono

Consigliere comunale Enrico Morosini

Però dentro lì ci sono i contributi, "sovvenzioni e contributi a enti, associazioni e altri organismi". Non è citato nulla rispetto ai paletti che introdurrà la nuova legge. Eh non lo so. Non so se è chiaro. Altre associazioni saranno uguali ... Ci sono quelle che afferiscono a fondi ... E infatti. E non potrebbe essere discriminante questo ? Domando eh. Non so se avete avuto modo di studiare questo.

Audio interrotto

Consigliere comunale Enrico Morosini

L'idea era questa. Cioè nel nostro regolamento fare un accenno anche solo alla normativa, appunto, alla fonte superiore in questo caso perché è un regolamento che non cita niente rispetto ad una legge nuova. Sembra appunto una pezza vecchia sopra un abito nuovo, cioè manca un pezzetto di riferimento. Secondo me io lo metterei adesso, però ripeto qui dentro il nostro avvocato non ha avuto modo di confrontarmi, si è confrontato solo con Marco. Mi è venuto in mente adesso cercando la parola terzo settore che in tutte le associazioni ci stiamo sistemando su questa normativa, qui non c'è nessun riferimento. Però mi rimetto agli studi fatti ... Sì, è superiore. Non possiamo tralasciarla. Vabbè, niente, tutto lì. Siccome tutte le associazioni stanno combattendo su questa come entrare ... È nuova, sì. È quello il problema.

Voci fuori microfono

Consigliere comunale Enrico Morosini

Sì io lascerei senza riferimenti particolari. Va bene, mi rimetto alle competenze vostre evidentemente. Ma avendo a che fare con un paio di associazioni, tutte hanno questo problema normativo di sistemare lo statuto, di sistemare proprio per poter accedere a fondi, per poter

accedere ... E qui noi non facciamo nessun riferimento. Non lo so, mi sembra manchi un pezzetto, ecco. Tutto lì. Grazie.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Sì, non si fa riferimento però, ripeto diciamo, sarebbe quasi ridondante perché comunque è obbligatorio che si faccia riferimento alla legge del terzo settore. Quindi diciamo è obbligo, poi si poteva anche richiamare però sotto l'aspetto sostanziale non corriamo pericoli perché è ovvio quindi direi che ...

Possiamo mettere in votazione ? Chi è favorevole?

Consigliere comunale Enrico Morosini

Non lo consideriamo emendamento quello? Sì, credo di sì o no ? Lo integriamo nel testo.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Lo integriamo nel testo?

Segretario comunale

Non lo so, se siete tutti d'accordo lo si integra senza emendamento sennò, se voi lo volete proporre come emendamento ... No, le modifiche sono state approvate con il placet di tutto il consiglio comunale. Quindi se voi volete che sia un emendamento votiamo l'emendamento, sennò le modifiche sono ... Il vicesindaco dovrà dire che viene approvato con le modifiche che sono state proposte.

Vice Sindaco: Mogni Fabrizio

Quindi raccogliendo il suggerimento del nostro segretario, sottopongo alla votazione il regolamento integrato dalle modifiche proposte da Enrico Morosini e da Marco Nespoli. Quindi il testo così modificato viene sottoposto a votazioni.

Chi è d'accordo per alzata di mano ? Unanimità.

Serve anche qui l'immediata eseguibilità. Perfetto, Unanimità, grazie mille.

Vi ho già fatto i complimenti prima quindi non mi ripeto. Ho sempre detto dall'inizio che questo era un bel gruppo, una bella amministrazione sotto tutte le varie componenti, lo riconfermo.

Buon Natale, buon anno e alla prossima. Grazie mille.



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco
MOLOGNI FABRIZIO

IL Segretario Generale
SAIA LEANDRA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
AGEVOLAZIONI A ENTI,
ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI
PUBBLICI E PRIVATI**

**E ISCRIZIONE ALL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

PARTE I

TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato secondo il disposto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla Legge n. 15 del 11 febbraio 2005 ed in applicazione dell'art. 58 59 60 e 61 dello Statuto Comunale. Esso contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione comunale di alcune forme di sostegno quali: sovvenzioni, contributi, agevolazioni (*anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizioni agevolate da utilizzarsi per proprie sedi*) a favore di:

- Associazioni ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro iscritti all'Albo comunale delle Associazioni per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
- Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, appartenenti all'Istituto Comprensivo di Albano S.A. limitatamente ai progetti con contenuto didattico – educativo e ricreativo non già ricompresi nel Piano Diritto allo Studio.

2. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.

ART. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

1. Circa gli interventi possibili da parte dell'Amministrazione comunale, definibili genericamente "forme di sostegno", si forniscono di seguito le seguenti definizioni:

- **SOVVENZIONI:** l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell'ente;
- **CONTRIBUTI:** finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sotto forma di corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento al legale rappresentante dell'Associazione;
- **AGEVOLAZIONI:** riferite alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà comunale ovvero alla disponibilità del Comune a farsi carico direttamente di alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento della manifestazione, nonché di prestazioni e servizi, ovvero all'applicazione di tariffe agevolate, quali ad esempio:
 - a) l'eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) l'eventuale affissione agevolata delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti il contributo;
 - c) l'eventuale vigilanza esterna con utilizzo di personale della Polizia Locale;
 - d) l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (*da indicare dettagliatamente nell'istanza*);
 - e) l'eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, con previsione di esonero o riduzione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in termini di legge e qualora contemplati nella relativa

- regolamentazione del settore competente;
- f) patrocinio oneroso dell'Ente per iniziative di interesse pubblico.

ART. 3 – SETTORI D'INTERVENTO

1. Di seguito vengono individuati i principali settori d'intervento, in quanto relativi ad attività o manifestazioni promosse da enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Albano S.A.:

a) Attività socio-assistenziali e sicurezza sociale welfare.

Gli interventi riguardano iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- prevenire e rimuovere cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- promuovere lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona attraverso l'assicurazione di forme di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;
- prevenire il disagio giovanile ed attuare forme di recupero;
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

b) Settore attività sportive e ricreative del tempo libero.

Gli interventi possono essere disposti:

- per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Albano S.A. per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;
- gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Albano

S.A. per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;

- particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport per disabili, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

c) Settore sviluppo economico.

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio comunale, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali.

d) Settore attività culturali ed educative.

Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.

e) Settore Turistico.

Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a valorizzare e promuovere il patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico del territorio.

f) Tutela dei valori ambientali.

Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente

naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.

g) Associazioni d'arma.

Gli interventi possono riguardare iniziative di impegno civile, attività o manifestazioni che perseguano finalità di solidarietà, protezione e sicurezza del cittadino.

h) Associazioni di Protezione Civile.

Gli interventi possono riguardare la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. L'attività della Protezione Civile si può esplicitare nella:

- **Previsione:** attività dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
- **Prevenzione:** attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi (allertamento, pianificazione della emergenza, formazione, diffusione della conoscenza e informazione alla popolazione, esercitazione)
- **Soccorso:** attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza
- **Superamento dell'emergenza:** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

i) Varie.

Altre associazioni non rientranti nell'elenco precedente quali ad esempio associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

**TITOLO II – ACCESSO ALLE
FORME DI SOSTEGNO**

ART. 4 - CRITERI GENERALI

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'articolo precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:

- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- valore attribuito dall'Amministrazione Comunale al beneficio reso alla comunità;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (*es. convenzioni...*);
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d'innovatività del progetto o dell'iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa alla concessione del sostegno.

b) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:

- entità di persone e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l'iniziativa per cui chiede il contributo;
- bilancio annuale o dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (*sponsor*);
- alle eventuali entrate previste;
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità economica del richiedente.

3. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

5. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni ed enti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Albano S.A..

6. La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto realizzata anche attraverso l'erogazione del contributo comunale da utilizzarsi per abbattere parzialmente o totalmente il debito stesso.

7. L'avvenuta eventuale estinzione del debito attraverso procedure di riscossione "coattiva", nelle forme previste dalla legge, non dà luogo al ripristino della possibilità di accesso alle forme di sostegno suddette.

ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DA SUPPORTARE

1. Partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell'ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

- **attività ordinaria** per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima;

- **progetti o iniziative specifiche(una tantum)** che devono comunque essere approvati dalla Amministrazione Comunale;
- **attività straordinaria** nel caso in cui si verificano situazioni impreviste o imprevedibili, debitamente motivate.

ART. 6 – SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ORDINARIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI.

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta dagli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

2. La concessione della tipologia di sostegno, di cui al presente articolo, presuppone l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

3. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al settore/servizio di competenza, deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente, telefono, email e sito internet;
- numero degli associati o persone coinvolte;
- anzianità dell'Associazione;
- partecipazione a campionati o popolazione beneficiaria degli interventi dell'associazione;
- numero di eventi / manifestazioni che verranno organizzati durante l'anno sul territorio comunale;
- valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità albanese (modalità di erogazione dei servizi dell'associazione sul territorio comunale);
- iscrizione all'albo comunale delle associazioni;

- iscrizione ad albi o al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito presso il CONI;
- rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato (*spese annuali sostenute dall'Associazione*);
- attinenza con i programmi comunali
- rappresentatività del soggetto proponente;
- entità del contributo e buon esito dell'iniziativa in anni precedenti.
- descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
- il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
- il bilancio preventivo dell'attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
- l'indicazione specifica circa l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande all'interno della manifestazione;
- la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- la dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.

4. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.

5. La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.

ART. 7 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ORDINARIA. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE.

1. Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio dell'anno in corso cui si riferisce la richiesta e le stesse saranno globalmente valutate ed espletate entro la fine dell'anno.

2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente

dalla Giunta e erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti dal presente regolamento, secondo un punteggio fissato dalla Giunta Comunale e nei limiti dello stanziamento di bilancio. Il servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, provvederà all'erogazione dopo l'approvazione del bilancio.

3. La Giunta Comunale può subordinare l'erogazione del contributo a "obiettivi" assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

4. La concessione di benefici, di cui al presente articolo, può essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata anche superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso. Modalità, termini e condizioni dei benefici sono disciplinati dalla convenzione stessa. In ogni caso dovrà essere sempre garantito e verificato il principio di sussidiarietà stabilito.

5. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

ART. 8 – SOSTEGNO PER PROGETTI E INIZIATIVE SPECIFICHE. CRITERI PER L'EROGAZIONE.

1. L'amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno **una tantum**, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, oltre a quanto previsto al precedente art. 4, tenuto conto di:

- a) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
- b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- c) costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
- d) numero di associati/atleti di Albano Sant'Alessandro, coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
- e) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
- f) coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;

g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione.

h) il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.

2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziati nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.

3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

4. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico un tantum non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

ART. 9 - SOSTEGNO STRAORDINARIO. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI.

1. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e/o ente devono pervenire, di norma, almeno 45 giorni prima (termine meramente ordinatorio) della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:

- descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
- il tipo di intervento richiesto (patrocinio finanziario o altra agevolazione o sostegno);
- il bilancio preventivo dell'attività o del progetto specifico e/o manifestazione;

- l'indicazione specifica circa l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande all'interno della manifestazione;
- la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- la dichiarazione sostitutiva relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda ed impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- la dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
- la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.

2. Alla domanda verrà data risposta entro i successivi 30 giorni, previa verifica che:

- le entrate e le spese della manifestazione siano esattamente corrispondenti o eventualmente da integrare delle minori entrate o delle maggiori spese dell'ente di cui l'Associazione non può essere a conoscenza;
- le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell'ente e nella programmazione delle attività dell'ente;
- vi sia adeguata copertura nel bilancio dell'ente della spesa da sostenere.

3. La Giunta comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziati nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione, potendo prevedere, qualora se ne presenti la necessità, che una parte del contributo possa essere erogato prima dello svolgimento effettivo dell'iniziativa.

4. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

ART. 10 - INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

1. Il bilancio preventivo da presentare a corredo delle richieste di sostegno deve contenere:
 - l'anagrafica dell'Associazione con indicazione del legale rappresentante;
- il prospetto analitico delle entrate e delle spese della attività in programma nella loro integrità, sottoscritto dal legale rappresentante;
- la dichiarazione del legale rappresentante circa la veridicità del bilancio dell'associazione e/o della manifestazione – progetto.

2. Il saldo del contributo assegnato per la realizzazione di iniziative e progetti è comunque subordinato alla presentazione del rendiconto analitico delle entrate e delle spese, corredate da regolare documentazione dei giustificativi di spesa, nel quale sia evidenziato l'utilizzo del contributo comunale.

ART. 11 – INDIRIZZI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse Aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione ai contributi presentati dagli interessati entro i termini di cui agli articoli 7 e 9.

2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

3. Dovrà essere richiesto successivamente il rendiconto circa le spese sostenute e l'utilizzo del contributo erogato.

4. Il Comune considera l'iscrizione all'Albo delle Associazioni quale condizione preferenziale (ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 6, comma 2) per accedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale potrà anche erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a enti privati senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte nel suddetto Albo, organizzino eventi ed iniziative a favore e con il coinvolgimento della comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

6. La Giunta Comunale con proprio atto quantificherà l'ammontare e gli eventuali limiti degli importi da erogare.

ART. 12 – UTILIZZO DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta, per i soggetti richiedenti, l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:

- al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
- alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.

3. Il patrocinio dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente.

4. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'Amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

5. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'Amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.

6. Il patrocinio che non preveda quindi l'elargizione di altri benefici economici o

materiali, è concesso direttamente dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento, con propria comunicazione a seguito deliberazione di Giunta.

PARTE II

TITOLO I – OGGETTO

ART. 13 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto Comunale.

ART. 14 - FINALITA'

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.

2. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

TITOLO II – ISTITUZIONE DELL'ALBO

ART. 15 - CRITERI GENERALI

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 4, operanti nell'ambito del territorio comunale.

2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:

- a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 nr. 105 e della Legge Regionale 14 febbraio 2008 nr. 1;
- b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti di cui alla normativa sopra richiamata;

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

ART. 16 – ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) Attività socio-assistenziali e sicurezza sociale welfare;
 - b) settore attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) settore sviluppo economico;
 - d) settore attività culturali ed educative;
 - e) settore turistico;
 - f) tutela dei valori ambientali;
 - g) associazioni d'arma;
 - h) associazioni di protezione civile;
 - i) varie

2. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte. Nel caso l'Associazione operasse in più sezioni tematiche dovrà essere scelta la sezione prevalente.

ART. 17 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 3, tutte le Associazioni regolarmente costituite operanti in territorio comunale in ambito socio assistenziale, educativo culturale, ricreativo, sportivo, turistico e ambientale. Possono altresì richiedere iscrizione le Associazioni costituite ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 nr. 105, nonché alle normative vigenti in materia.

2. Tutte le Associazioni devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) relazione attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Albano S.A. da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
- d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.
- e) per le associazioni sportive dilettantistiche : essere iscritte negli appositi registri del CONI, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.90 della Legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 18 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Comune su modello a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in
 - corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 2 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
 - numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.

2. Alla domanda devono essere allegati:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
 - c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2 previa esibizione di apposita certificazione di affiliazione.

4. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 5, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

ART. 19 – ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà

comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ART. 20 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO COMUNALE

1. Le Associazioni sono tenute a presentare al Comune "Domanda di revisione all'Albo a seguito di variazione", tramite modulo appositamente predisposto, solamente in caso di variazione dell'atto costitutivo/legale rappresentante e statuto entro 30 giorni dall'evento.

2. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

ART. 21 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare

domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

ART. 22 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:

- a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
- b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.

TITOLO III – NORME FINALI

ART. 23 – ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali o parte di essi vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento in quanto non più applicabile.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

ART. 24 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2022 / 644
Segreteria ed organizzazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 16/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2022 / 644
Segreteria ed organizzazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 16/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO**

NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 19/12/2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 23/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAIA LEANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 19/12/2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/01/2023 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 31/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAIA LEANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)